

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

**PER IL COORDINAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI ASSOCIATI E LO SVILUPPO DELLE FORME
ASSOCIATIVE**

CONVENZIONE

PER IL COORDINAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ASSOCIATI E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia in Via Grossetana n. 209 – Piancastagnaio sono intervenuti i Sigg.ri:

1. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Montalcino;
5. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Piancastagnaio;
6. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Pienza;
7. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di Radicofani;
8. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modifiche ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Che il superamento degli ambiti di competenza territoriale di ciascun comune ed il passaggio ad un esercizio associato in un area più vasta, risulta l'unica strada percorribile per ottenere buoni risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione e gestione dei servizi;

Preso atto che i comuni sopra indicati e la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia hanno approvato nell'anno 2004 apposita convenzione della Gestione Associata per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi associati e lo sviluppo delle forme associative;

Che la gestione associata dei procedimenti amministrativi sopra descritti consente di accedere ai contributi di cui alla Legge Regionale n. 40/2001 secondo quanto previsto dal programma di riordino territoriale e successive modifiche ed integrazioni;

Che si ritiene opportuno confermare un ufficio associato a cui affidare la funzione di coordinamento delle diverse gestioni associate, di monitoraggio dei risultati di gestione e di studio, programmazione e sviluppo delle funzioni e delle forme associative;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia

che allo scopo di confermare l'Ufficio Associato per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi associati e lo sviluppo delle forme associative hanno deciso di esercitare le suddette funzioni in forma associata, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, confermando l'apposito ufficio comune;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione di essa.

ART. 2

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico degli Enti Locali, ha per oggetto l'Ufficio Associato per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi associati e lo sviluppo delle forme associative e ne disciplina le modalità di funzionamento di cui al paragrafo 56 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 22 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le relative funzioni sono delegate dagli Enti firmatari della presente Convenzione all'Ufficio comune della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.
3. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

ART. 3

Ufficio Associato

1. L'Ufficio Associato di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana.

ART. 4

Finalità

1. La gestione associata del servizio è finalizzata alla convalida, sul territorio dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia, di un Ufficio Comune con la funzione di:
 - a. coordinamento degli uffici costituiti per le diverse gestioni associate dei servizi;
 - b. supporto giuridico alle gestioni associate attivate;
 - c. miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale;
 - d. promozione di ulteriori gestioni associate;
 - e. valutazione delle esperienze associative in corso.

ART. 5

Funzioni

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, all'Ufficio sono espressamente affidati i seguenti compiti:
 - a. redazione, aggiornamento e tenuta di tutti gli atti associativi;
 - b. supporto giuridico agli uffici associati e ai Responsabili dei servizi associati, per il migliore funzionamento dei servizi e per la soluzione delle problematiche giuridiche relative agli stessi servizi;
 - c. attività di controllo relativo alla rispondenza e alla compatibilità degli atti e delle attività degli uffici associati agli indirizzi espressione degli organi politici;
 - d. analisi preventiva e consuntiva dell'andamento dei servizi associati, con la redazione di relazioni periodiche, con l'indicazione dei risultati raggiunti, dei punti di forza e di debolezza di ogni gestione associata;
 - e. attività di supporto al controllo di gestione relativo ai servizi associati, ai piani dettagliati degli obiettivi e ai progetti finalizzati;
 - f. elaborazione degli indicatori di misurazione di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi associati;
 - g. supporto per la valutazione dei responsabili dei servizi associati;
 - h. supporto ai Direttori Generali-Segretari ed alle Giunte in fase di redazione dei PEG relativi ai servizi associati;
 - i. funzioni di studio e ricerca relativi ai servizi associati;
 - j. definizione dei rapporti con altri ambiti istituzionali e promozione di scambi di esperienze;

- k. progettazione e promozione di nuovi servizi associati;
- l. supporto e coordinamento delle attività relative alla incentivazione economica ed alla rendicontazione delle gestioni associate;
- m. predisposizione di progetti comuni da sottoporre a procedura di finanziamento al di fuori delle materie regolate da specifiche convenzioni per la gestione associata dei servizi.

ART. 6

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

ART. 7

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

ART. 8

Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

ART. 9

Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 5.

ART. 10

Beni, dotazione tecnica ed informatica

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 11

Criteri di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.
2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

ART. 12

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;

- 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
 4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
 5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

ART. 13

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2014.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

ART. 14

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
